



Comprensorio
Alpino di Caccia
Bassa Valle Camonica

Considerate le modifiche indicate nell'Art 27 della Legge Regionale 26/93 relative all'istituzione di nuovi Appostamenti Fissi nella zona Alpi A di maggior tutela il Comitato di gestione ha voluto puntualizzare i criteri per il rilascio o meno di un eventuale parere favorevole vincolante.

Premesso che:

- a gennaio 2019 Regione Lombardia con DGR n. 1138/2019, dopo aver consultato anche i CAC della provincia di Brescia, ha imposto, per uniformare le tutele a livello regionale, il divieto di impianto di nuovi Appostamenti Fissi in zona A,
- a dicembre 2019 il Consiglio Regionale ha modificato l'art. 27 dando la possibilità di impiantare nuovi AF in zona A solo in assenza di avifauna tipica alpina (individuata con DGR n. 3489/2020) e previo parere favorevole del comprensorio;
- la nuova modifica alla L.R. 26/93 prevede che nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi previa verifica di compatibilità con i piani faunistico-venatori vigenti ... e previo parere vincolante del comprensorio alpino,
- il piano faunistico non dice nulla in merito all'impianto dei capanni in zona A, in quanto redatto quando era in vigore il r.r. 2/1980 che lo vietava espressamente;

Considerato che

- nella Zona A (Comparto di maggior tutela per via di un più alto valore naturalistico e faunistico), vi è la presenza di specie non ripristinabili (gallo forcello, gallo cedrone, francolino di monte, pernice bianca, lepre alpina, coturnice), dove pertanto è necessario attuare una minor pressione venatoria, sulla base di piani di prelievo rigorosamente correlati al successo riproduttivo annuale di queste specie riscontrabile attraverso i dati provenienti dai censimenti alla tipica di Monte;

dato atto

- che ora, a seguito delle recenti modifiche legislative, anche chi non è socio del CA può diventare titolare di appostamento fisso sito nel Comprensorio Alpino; pertanto, anche da chi normalmente caccia negli ATC di Pianura e non è in possesso dell'abilitazione della Zona Alpi; tale fattore desta forte preoccupazione in quanto c'è il rischio che persone abituate ad altri ambienti non siano in grado di cogliere la delicatezza degli habitat alpini ,

tenuto conto

- della peculiarità e vulnerabilità della tipica fauna alpina,
- dell'alto numero di soci iscritti al nostro comprensorio,
- che la delicatezza dell'ambiente alpino e la peculiarità della sua fauna vadano tutelati il più possibile,

ritenuto quindi

- che la D.G.R. n. XI/7531 del 15/12/2022 di aggiornamento delle linee guida per la conservazione e la gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio, individua gli areali di presenza della tipica alpina e rappresenta comunque l'unico strumento oggettivo per le scelte gestionali del Comitato



Comprensorio
Alpino di Caccia
Bassa Valle Camonica

DELIBERA

DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE A NUOVI APPOSTAMENTI FISSI IN ZONA ALPI DI MAGGIOR TUTELA (Zona A) SOLO NEL RISPETTO DI TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1) Il richiedente, alla data di richiesta, deve risultare essere residente nei comuni appartenenti al Comprensorio C4 da almeno n. 05 anni.
- 2) Il richiedente, alla data di richiesta, non deve essere già intestatario di una o più autorizzazioni decennali per appostamenti fissi di caccia ai migratori posti in zona A nel comprensorio C4.
- 3) La richiesta di parere deve pervenire al comprensorio nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 marzo (eccetto che per l'anno 2024 in cui si proroga il termine al 30 aprile) tramite pec o raccomandata a mano c/o la sede del comprensorio durante l'orario di apertura uffici. Il parere del Comitato sarà rilasciato entro il 30/05 della medesima annualità.
- 4) Alla richiesta di parere per nuovo appostamento dovranno essere **OBBLIGATORIAMENTE** allegati:
 - il modulo "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NUOVO APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA" in vigore predisposto da Regione Lombardia, compilato nella sua interezza, avendo cura di indicare in modo leggibile e nel formato richiesto le coordinate.
 - Planimetria (carta tecnica regionale) in scala 1:10000 con indicazione del luogo d'impianto.
 - Certificato di residenza.
- 5) Nel caso il richiedente ricevesse parere favorevole dal Comitato e successivamente cedesse il nuovo appostamento in zona A ad altro associato o rinunci a tale autorizzazione nel corso di validità decennale, il richiedente non potrà avvalersi di ulteriore parere favorevole per altro appostamento in zona A per tutto il periodo decennale stabilito dall'autorizzazione medesima.
- 6) Il parere del Comitato, come già deliberato dallo stesso, potrà dare esito positivo nel rispetto di tutti i requisiti sino ad ora elencati e se il punto d'impianto previsto del nuovo appostamento è posto all'esterno delle aree interessate dalla presenza di gallo forcello e di coturnice, ovvero è posto esternamente alle aree identificate nelle cartografie di gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio, aggiornate ed approvate con D.g.r. n.XI/7531 del 15/12/2022.



Compendio
Alpino di Caccia
Bassa Valle Camonica

- 7) Solo in via eccezionale, nel caso un appostamento esistente collocato all'interno delle aree indicate dalla sopracitata cartografia, dovesse decadere per cause di forza maggiore (es: revoche per creazione di zone interdette alla caccia o eventi geologici tali da rendere impraticabile l'appostamento esistente) e l'intestatario dell'appostamento revocato o reso impraticabile ne chiedesse nuovo impianto o spostamento, il Comitato, dopo essersi confrontato ed aver appurato che nel nuovo punto d'impianto richiesto non vi siano dati storici registrati di presenza di covate di gallo Forcello e/o coturnici, potrà rilasciare parere favorevole per nuova autorizzazione anche all'interno di dette aree. Si specifica inoltre che in riferimento alla recente istituzione del Valico di Crocedomini, il Comitato potrà esprimere parere favorevole per nuova autorizzazione relativamente agli appostamenti revocati. *(in questo caso si farà comunque riferimento all'ordine cronologico di ricezione delle richieste e codeste avranno priorità rispetto alle ordinarie richieste di nuova autorizzazione).*
- 8) Il Comitato durante l'anno 2024 potrà inoltre concedere prioritariamente parere favorevole per nuova autorizzazione di appostamento fisso in zona A, nel medesimo punto in cui erano già situati, a tutti gli APPOSTAMENTI SCADUTI PER MANCATO RINNOVO DECENNALE DALL'ANNO 2021 IN POI (ovvero gli appostamenti che avevano come ultimo anno di autorizzazione decennale l'anno 2020) al titolare dell'autorizzazione scaduta.
- 9) I p.ti 7 e/o 8 sono applicabili a patto che il titolare al momento della richiesta non possieda ulteriori autorizzazioni decennali per appostamento in zona A in corso di validità.